



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 09.01.2007, n. 8

INDICE

TITOLO I - GENERALITÀ

[Art. 1- Soggetto gestore del servizio](#)

[Art. 2 - Modalità della fornitura](#)

[Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua](#)

[Art. 4 – Divieto di rivendita](#)

[Art. 5 - Tipi di fornitura](#)

TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO

[Art. 6 - Impianti per uso pubblico](#)

[Art. 7 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua](#)

[Art. 8 - Prelievi abusivi](#)

TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO

[CAPO I - NORME GENERALI.....8](#)

[Art. 9 - Diritto alla fornitura](#)

[Art. 10 - Forniture su strade non canalizzate](#)

[Art. 11 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture](#)

[Art. 12 - Destinatario della fornitura](#)

[Art. 13 - Domanda di fornitura](#)

[Art. 14 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura](#)

[Art. 15 - Durata del contratto di fornitura](#)

[Art. 16 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura](#)

[Art. 17 - Volturazione dell'utenza](#)

[Art. 18 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa](#)

[Art. 19 - Proprietà della condotta](#)

[Art. 20 - Manutenzione delle condotte](#)

[Art. 21 - Variazione delle tariffe e del regolamento](#)

[Art. 22 - Interruzioni di servizio](#)

[Art. 23 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione](#)

[Art. 24 - Uso dell'acqua](#)

[Art. 25 - Risoluzione di diritto delle forniture](#)

[Art. 26 - Interventi dell'azienda per ragioni dell'utente](#)

[Art. 27 - Anticipo di garanzia](#)

[Art. 28 - Tariffe](#)

[Art. 29 - Categorie di fornitura ad uso privato](#)

[Art. 30 - Forniture ad uso promiscuo](#)

[Art. 31 - Bocche antincendio private](#)

[Art. 32 - Utilizzo delle bocche antincendio private](#)

CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO -
APPARECCHI DI MISURA..... 12

Art. 33 - Misurazione dell'acqua

Art. 34 - Pagamenti

Art. 35 - Apparecchi di misura - manutenzione

Art. 36 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Art. 37 - Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

Art. 38 - Verbali di posa del contatore

Art. 39 - Rimozione e sostituzione del contatore

Art. 40 - Lettura dei misuratori

Art. 41 - Irregolare funzionamento del contatore

Art. 42 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI..... 14

Art. 43 - Prescrizioni e collaudi

Art. 44 - Installazioni delle condutture

Art. 45 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

Art. 46 - Prese di terra

Art. 47 - Impianti di sollevamento

Art. 48 - Serbatoi

Art. 49 - Modifiche

Art. 50 - Perdite, danni, responsabilità

Art. 51 - Vigilanza

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 52 - Infrazioni

Art. 53 - Identificazione dei dipendenti

Art. 54 - Tasse ed imposte

Art. 55 - Applicabilità del diritto comune

Art. 56 - Obbligatorietà

Art. 57 - Contestazioni giudiziarie

Art. 58 - Abrogazioni

Art. 59 - Applicazione delle tariffe all'utenza

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art. 60 - Derivazioni di allacciamento

Art. 61 - Forniture derivanti da diritti particolari

Art. 62 - Messe a terra su rete idrica

ALLEGATO **A**

ALLEGATO **B**

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Soggetto gestore del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è affidato all'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Rovereto.

Art. 2 - Modalità della fornitura

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

La concessione della fornitura è inoltre subordinata al rispetto dei criteri di priorità nella distribuzione fissati dalla Commissione Amministratrice dell'Azienda.

Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.

Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

In casi eccezionali la erogazione potrà avvenire a deflusso continuo modulato.

Art. 4 – Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

Art. 5 - Tipi di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico
- b) forniture per uso privato.

TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 6 - Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi, abbeveratoi pubblici di animali;
- e) bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.

Art. 7 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dall'Azienda su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi.

Per gli usi di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente articolo 6, l'acqua viene misurata con contatore o, limitatamente al caso c), la erogazione potrà avvenire a deflusso continuo modulato.

Per gli usi di cui alla lettera e) del precedente articolo 6, la erogazione è a deflusso libero.

Art. 8 - Prelievi abusivi

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dalla alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impianti predetti;
- d) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle precedenti lettere a), b), c).

TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 9 - Diritto alla fornitura

Nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, l'Azienda, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla concessione d'acqua per uso domestico di cui al punto a) dell'art. 29.

Con apposito provvedimento la Commissione Amministratrice dell'Azienda stabilirà le modalità e le condizioni per la concessione dell'acqua per gli altri usi di cui all'art. 29.

L'Azienda ha diritto di esigere dal richiedente i contributi a fondo perduto relativi alle derivazioni di presa.

Art. 10 - Forniture su strade non canalizzate

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo per le strade non canalizzate, l'Azienda è tenuta ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto relativo alla estensione della rete, oltre al contributo per derivazione di presa di cui al precedente articolo, dedotte le eventuali contribuzioni di versate dal richiedente ai sensi della L.P. 22/91.

Art. 11 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell'Azienda di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta alla Azienda stessa valutare.

Art. 12 - Destinatario della fornitura

Nel caso di edifici in condominio, in alternativa ad un impianto con misurazione dei consumi mediante contatori divisionali, l'Azienda può autorizzare la realizzazione di un impianto centralizzato, nel qual caso la fornitura viene effettuata all'amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, l'Azienda può analogamente autorizzare che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempreché i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

Art. 13 - Domanda di fornitura

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Azienda e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

Art. 14 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi, dei corrispettivi di costo e degli anticipi stabiliti. La somministrazione dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti. L'impegno reciproco decorre dal giorno dell'apertura del contatore.

Art. 15 - Durata del contratto di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da farsi almeno un mese prima della scadenza. Le forniture ad uso domestico unifamiliare potranno essere disdettate in ogni momento dall'Utente.

Art. 16 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

L'Utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare comunicazione scritta all'Azienda servendosi degli appositi moduli da ritirare presso gli sportelli della stessa. L'Azienda provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del contatore. In mancanza di tale comunicazione, l'Utente resta solidalmente responsabile verso l'Azienda del corrispettivo per consumi e accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti dell'Azienda posti in proprietà privata.

Art. 17 - Volturazione dell'utenza

In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da un Utente con regolare contratto ad un altro soggetto, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta all'Azienda per ottenere regolare benestare di subentro e per la stipula del nuovo contratto.

Art. 18 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa

Le derivazioni di presa comprendono i tubi, con i rispettivi accessori, che si staccano dalla rete di distribuzione per l'alimentazione degli impianti interni degli Utenti e che giungono fino agli apparecchi di misura compresi. Spetta all'Azienda determinare il diametro ed il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore.

Spetta inoltre all'Azienda eseguire qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchi fino all'apparecchio misuratore compreso.

Spetta invece all'Utente richiedente provvedere, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici dell'Azienda addetti al lavoro, alla esecuzione delle opere murarie, degli scavi e dei reinterri necessari per la costruzione degli impianti di derivazione, attuati su proprietà privata.

Art. 19 - Proprietà della condotta

Le condotte stradali, anche se costruite a spese o con contributo a fondo perduto degli Utenti e le derivazioni, anche se costruite col contributo degli Utenti, sono di proprietà dell'Azienda fino al contatore compreso. Restano invece di proprietà privata col carico della manutenzione ed ogni connessa responsabilità le tubazioni dell'impianto interno poste a valle del contatore. L'Azienda si riserva il diritto di allacciare altri Utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti esistenti in proprietà privata, relativamente, per queste ultime, ad altri Utenti situati nel medesimo immobile.

Art. 20 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dall'Azienda a proprie spese a parte la esecuzione delle opere di natura edile di proprietà privata che sono a carico dell'Utente.

Esse sono pertanto vietate agli Utenti o ad altri sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva da parte dell'Azienda di esperire ogni altra azione a norma di legge.

Le manutenzioni e riparazioni alle opere murarie su proprietà privata restano a carico dell'Utente o del proprietario e vengono eseguite sentite le indicazioni dell'Azienda.

Per la riparazione di guasti sulle derivazioni interne provocati dagli Utenti o da terzi, l'Azienda si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

A qualsiasi soggetto estraneo all'Azienda è fatto divieto di manomettere, di spostare, di modificare le derivazioni di prese o parti di esse e/o di eseguire opere che ne compromettano l'utilizzo o l'accessibilità.

Art. 21 - Variazione delle tariffe e del regolamento

Nel caso di modificazioni delle tariffe di fornitura o delle norme del presente regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che l'Azienda avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della deliberazione del Comune al relativo albo.

Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'Utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

Art. 22 - Interruzioni di servizio

L'Azienda non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, l'Azienda avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Le eventuali interruzioni nella fornitura di acqua potabile dovute a lavori programmati saranno, di norma, comunicate preventivamente agli Utenti interessati mediante apposito avviso.

Art. 23 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'Utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto e la derivazione e gli apparecchi dell'Azienda nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare l'Utente deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.

Art. 24 - Uso dell'acqua

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'Utente è responsabile verso l'Azienda dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dall'Azienda.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

Art. 25 - Risoluzione di diritto delle forniture

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Azienda, quando per morosità dell'Utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 26 - Interventi dell'azienda per ragioni dell'utente

Qualora, per ragioni imputabili all'Utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'Utente stesso è tenuto a rimborsare all'Azienda le spese sostenute.

Art. 27 - Anticipo di garanzia

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'Utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti ed in considerazione che il pagamento dei consumi avviene in via posticipata, un anticipo come stabilito dal presente regolamento (allegato B).

L'Azienda potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

L'anticipo viene restituito all'Utente alla cessazione del contratto dopo che l'Utente stesso abbia liquidato ogni debito. Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse.

Qualora nel corso della fornitura l'anticipo dovesse risultare inadeguato, l'Azienda potrà chiedere l'adeguamento dell'anticipo stesso fino alla misura stabilita dal presente regolamento (allegato B).

Art. 28 - Tariffe

La determinazione delle tariffe spetta al competente organo comunale su proposta della Commissione Amministratrice dell'Azienda, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Al fine di ripartire i costi fissi di gestione del servizio, viene stabilita una quota fissa di tariffa che l'Utente deve pagare all'Azienda. Tale quota fissa verrà applicata ad ogni utenza servita da contatore, nella misura stabilita dalla delibera comunale.

Art. 29 - Categorie di fornitura ad uso privato

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) **Uso domestico:** Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici, compreso l'innaffiamento dei piccoli giardini privati, qualora non effettuato a norma di cui alla successiva lettera e).
- b) **Usi non domestici:** Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.
- c) **Uso temporaneo:** Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata.
- d) **Uso stagionale:** Si considera destinata ad uso stagionale l'acqua utilizzata per impieghi aventi carattere ricorrente anno per anno, purché estesi ad almeno tre mesi consecutivi per ogni anno.
- e) **Usi irrigui:** Compatibilmente alle disponibilità idriche ed alla potenzialità della rete di zona, l'Azienda può autorizzare l'installazione di un misuratore separato per l'irrigazione di piccoli orti e/o di giardini contigui a fabbricati adibiti ad uso abitativo.

Il misuratore dovrà essere installato sullo stesso allacciamento per uso domestico predisposto per l'immobile di riferimento e dovrà alimentare un impianto idrico completamente separato dall'impianto per l'uso domestico.

In situazioni di carenza idrica, l'Azienda si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente tale genere di fornitura, anche mediante sigillatura del rubinetto a monte del misuratore.

Per i consumi ad uso irriguo di cui alla presente lettera e) sarà applicata una tariffa pari alla tariffa base "altri usi" maggiorata del 20%.

Condizioni e modalità per la concessione dell'acqua per usi irrigui diversi dal precedente saranno stabilite dall'Azienda con separato provvedimento.

Art. 30 - Forniture ad uso promiscuo

Con riferimento alla diversa classificazione di utilizzazione di cui all'articolo precedente - quando l'acqua debba servire a diversi usi, soggetti a differenti tariffe, e l'Azienda non ritenga opportuno installare alimentazioni distinte per i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, e sempreché non si tratti di forniture temporanee - può essere stipulato un unico contratto ad uso promiscuo.

In tal caso viene installato un solo apparecchio misuratore su di un'unica presa e vengono convenuti tra l'Azienda e l'Utente i minimi garantiti per i diversi usi, in proporzione ai quali devono essere ripartite le eventuali eccedenze.

Art. 31 - Bocche antincendio private

L'Utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare all'Azienda copia del progetto vistato dal Corpo Provinciale dei VV.FF. di Trento dal quale risultino il numero ed il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni, l'Utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso l'Azienda. In caso d'inadempimento l'Azienda ha diritto di applicare al Cliente, a titolo di penale, per ogni bocca di incendio non prevista dal contratto in essere, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

La tariffa da applicare a tale tipo di fornitura è da intendersi come quota fissa addizionale annuale ottenuta dal prodotto della tariffa relativa alla 1^a fascia per utenze "altri usi" per un consumo previsto di 7.5 mc/mese.

L'Utente, per le forniture di cui al presente articolo, dovrà altresì versare all'Azienda un anticipo come indicato nell'allegato B.

Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello per altri usi.

Per tali tipi di utenze, per ragioni di sicurezza, non è prevista l'installazione di apparecchi di misura.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dall'Azienda uno speciale sigillo.

Art. 32 - Utilizzo delle bocche antincendio private

L'Utente ha diritto di servirsi dalla bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto. L'Azienda non assume responsabilità alcuna circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

Quando abbia fatto uso di una bocca da incendio, l'Utente deve darne comunicazione all'Azienda entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla risigillatura.

CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

Art. 33 - Misurazione dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore. Eventuali forniture provvisorie potranno essere conteggiate a forfait.

Art. 34 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro la data di scadenza riportata sulle relative bollette.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, l'Azienda ha diritto di esigere oltre all'importo dovuto, anche le penali e gli interessi stabiliti dalla Commissione Amministratrice. La morosità se protratta oltre il periodo stabilito dalla Commissione Amministratrice dà diritto all'Azienda di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua

previo invio di raccomandata A.R. senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dall'Azienda per la tutela dei suoi diritti.

Art. 35 - Apparecchi di misura - manutenzione

Gli apparecchi di misura sono di proprietà dell'Azienda; il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dall'Azienda stessa in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

L'Azienda ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'Utente, l'Azienda si riserva di addebitare all'Utente stesso le spese relative.

Art. 36 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dall'Azienda, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli agenti dell'Azienda.

A monte e a valle del contatore viene collocato, a cura dell'Azienda, un rubinetto di arresto.

Nel caso in cui l'Utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione all'Azienda la quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'Utente. L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dall'Azienda.

La manomissione dei suggelli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione dell'Azienda.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

Art. 37 - Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni, l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda affinché questa possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

Art. 38 - Verbali di posa del contatore

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dall'Azienda nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dall'Azienda ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Per la posa degli apparecchi di misura l'Utente deve corrispondere un contributo forfettario riferito ai vari calibri come stabilito dal presente Regolamento (allegato A).

Art. 39 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dall'Azienda, i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati dell'Azienda medesima.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

Art. 40 - Lettura dei misuratori

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.

L'Azienda ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

Art. 41 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente od, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall'Azienda su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 42 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Quando un Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Azienda, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Azienda, la quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23/8/82 n. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, l'Azienda addebita le spese di verifica stabilite dalla Commissione Amministratrice.

CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 43 - Prescrizioni e collaudi

Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi accessori. Le installazioni interne private sono eseguite a cura e spese del proprietario o dell'Utente, che ne hanno la piena responsabilità e ne curano la relativa manutenzione.

Per la loro esecuzione il proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio o all'Albo Artigiani, che dimostrino competenza, esperienza tecnica, capacità organizzative e che assumano le responsabilità che possono loro derivare da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

L'Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede consigliabile, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, l'Azienda potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

Art. 44 - Installazioni delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

Art. 45 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Art. 46 - Prese di terra

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 47 - Impianti di sollevamento

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Azienda, la quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 48 - Serbatoi

Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 49 - Modifiche

L'Azienda può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso di inadempienza l'Azienda ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 50 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l'Azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

Art. 51 - Vigilanza

L'Azienda ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle direttive del presente regolamento.

Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 52 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate da personale dell'Azienda.

Art. 53 - Identificazione dei dipendenti

I dipendenti dell'Azienda sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 54 - Tasse ed imposte

Qualunque tassa che venisse istituita sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi sarà ad esclusivo carico dell'Utente.

Art. 55 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 56 - Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 57 - Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente regolamento è quello di Rovereto.

Art. 58 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua nel Comune di Rovereto, salvo quelle derivanti da diritti legittimamente acquisiti.

Art. 59 - Applicazione delle tariffe all'utenza

Le tariffe per fornitura stabilite dal Consiglio Comunale per i diversi tipi di fornitura e quant'altro dovuto alla Azienda si applicano in egual misura all'utenza, prescindendo dalla spettanza della proprietà delle derivazioni di allacciamento.

Al fine di ripartire i costi fissi di gestione del servizio, viene stabilita una quota fissa di tariffa che l'Utente deve pagare all'Azienda. Tale quota fissa verrà applicata ad ogni utenza servita da contatore, nella misura stabilita dalla delibera comunale.

Nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, la quota fissa di tariffa verrà applicata al numero di utenze servite dal singolo contatore.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art. 60 - Derivazioni di allacciamento

Le derivazioni di allacciamento esistenti prima del 15.03.1986 - data di entrata in vigore del regolamento approvato con deliberazione 11.11.1985, n. 260 - sono state realizzate dagli Utenti e sono di loro proprietà, con oneri di manutenzione, riparazione e rifacimento a loro carico finché resteranno titolari di tale diritto.

Art. 61 - Forniture derivanti da diritti particolari

Restano in vigore le condizioni di fornitura derivanti da particolari diritti acquisiti in base a titolo legittimo, per tutta la durata della validità del titolo stesso.

Art. 62 - Messe a terra su rete idrica

Per gli edifici già allacciati alla rete idrica prima del 15.03.1986 - data di entrata in vigore del regolamento approvato con deliberazione 11.11.1985, n. 260 - la norma di cui all'art. 46 dovrà essere rispettata in occasione dell'eventuale rifacimento dell'allacciamento e comunque entro due anni dalla data in cui l'Azienda avrà formulata la richiesta di separazione elettrica.

ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'AZIENDA A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER GLI ALLACCIAMENTI ED I SUBENTRI DI UTENZA

1. Derivazioni di presa

I contributi relativi alle spese per la costruzione-delle derivazioni di presa fino al contatore e relativi ad utenze domestiche saranno conteggiati prendendo a base i costi effettivi aziendali e determinati annualmente con specifico provvedimento della Commissione Amministratrice dell'Azienda.

La misurazione delle tubazioni impiegate verrà effettuata partendo dal centro strada. Le opere murarie di scavo e i ripristini restano a carico dell'Azienda per la parte insistente su terreno pubblico e saranno a carico dei richiedenti l'allacciamento se riguarderanno opere da eseguirsi in proprietà privata.

2. Subentri

Per il subentro di utenza o la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione d'utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese forfettario di Lire 5.000 (cinquemila), oltre alle spese e agli anticipi di cui all'allegato B.

3. Rifacimenti di derivazioni di presa e spostamenti di contatore

Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazione di presa e/o spostamento di contatore su richiesta degli Utenti o per cause a questi attribuibili sarà dovuto un contributo pari al costo preventivato per l'intervento e comunque non superiore al contributo previsto al punto 2 per l'esecuzione di nuove derivazioni.

ALLEGATO B

1. Tariffe di vendita dell'acqua

Le tariffe di vendita dell'acqua sono stabilite dal competente organo del Comune di Rovereto.

2. Anticipi in conto fornitura

L'anticipo da versarsi alla stipulazione del contratto, previsto dall'art. 27 del regolamento, dovrà essere calcolato come segue:

a) Utenze per la fornitura d'acqua per usi domestici:

2,5 mc x n. unità immobiliari x (Tariffa prima fascia + IVA + canoni scarico e depurazione) x 2 mesi

b) Utenze per la fornitura d'acqua per altri usi:

20 mc x ogni 10 mm di calibro contatore x (Tariffa prima fascia + IVA + canoni scarico e depurazione) x 2 mesi.